

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo
all'utilizzo congiunto di personale tra
il Comune di Isola del Cantone e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre , tra :

IL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE , rappresentato dal Dott. ASSALE Giulio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.09.1960 - (C.F./P.IVA Ente 00563890102), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.____del_____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n.30 del 19/12/2016,, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che :

- ✓ tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrenna, Vobbia e l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola, è in corso di perfezionamento una "*Convenzione per la costituzione della Centrale Unificata di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori*";
- ✓ in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, Ente individuato come capofila del rapporto convenzionale, l'Unione stessa e i Comuni associati, hanno ritenuto l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, lo strumento funzionale a garantire l'avvio del funzionamento della struttura organizzativa già costituita come Settore Centrale Unica di Committenza – Ufficio centrale della Centrale Unica di Committenza;

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

CONSIDERATO altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di un dipendente in servizio presso il Comune di Isola del Cantone
2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, di personale adeguato a supportare l'attività del Settore Centrale Unica di Committenza.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Isola del Cantone, nella persona del dipendente a tempo pieno e indeterminato, Arch. Patrizia Barbieri, Cat. professionale C, posizione economica 3, per lo svolgimento delle funzioni di tecniche e amministrative presso il Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con il formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione è fissata dall'1/1/2017 sino al 31/12/2017.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

ART. 4 – Tempo di lavoro di assegnazione

1. La dipendente Arch. Patrizia Barbieri presterà servizio presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia per un tempo di lavoro fino ad un massimo di 8 ore settimanali, per il periodo 1/1/2017 sino al 31/12/2017, salvo possibilità di rinnovo dello stesso.
2. Le prestazioni lavorative dell'Arch. Patrizia Barbieri nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.
3. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 5 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Isola del Cantone cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Isola del Cantone, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 22% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato.
4. Il Comune di Isola del Cantone provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Isola del Cantone, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

6. Il Comune di Isola del Cantone e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

ART. 6 – Ferie e Malattia

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Isola del Cantone, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato altra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Isola del Cantone che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

ART. 7 – Risoluzione

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Isola del Cantone
IL SINDACO
(Dott. Giulio Assale)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia
IL PRESIDENTE
(Ing.Loris Maieron)

Per accettazione
Arch. Patrizia Barbieri

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo
all'utilizzo congiunto di personale tra
il Comune di Busalla e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre , tra :

IL COMUNE DI BUSALLA , rappresentato dal dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 80007490107), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 30 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che :

- ✓ tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrenna, Vobbia e l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola, è in corso di perfezionamento una *“Convenzione per la costituzione della Centrale Unificata di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori”*;
- ✓ in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, Ente individuato come capofila del rapporto convenzionale, l'Unione stessa e i Comuni associati, hanno ritenuto l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, lo strumento funzionale a garantire l'avvio del funzionamento della struttura organizzativa già costituita come Settore Centrale Unica di Committenza – Ufficio centrale della Centrale Unica di Committenza;

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

CONSIDERATO altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di un dipendente in servizio presso il Comune di Busalla.
2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, di personale adeguato a supportare l'attività del Settore Centrale Unica di Committenza.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Busalla, nella persona del dipendente a tempo pieno e indeterminato, Rita Vivaldo, Cat. professionale D, posizione economica 4, per lo svolgimento delle funzioni di tecniche e amministrative presso il Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con il formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione è fissata dall'1/1/2017 sino al 31/12/2017.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

ART. 4 – Tempo di lavoro di assegnazione

1. La dipendente Rita Vivaldo presterà servizio presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia per un tempo di lavoro fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per il periodo 1/1/2017 sino al 31/12/2017, salvo possibilità di rinnovo dello stesso.
2. Le prestazioni lavorative della dipendente Rita Vivaldo, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.
3. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 5 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Busalla cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Busalla, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 10% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato.
4. Il Comune di Busalla provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Busalla, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

6. Il Comune di Busalla e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

ART. 6 – Ferie e Malattia

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Busalla, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato altra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Busalla che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

ART. 7 – Risoluzione

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Busalla
IL SINDACO
(Ing.Loris Maieron)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia
IL PRESIDENTE
(Ing.Loris Maieron)

Per accettazione
Rita Vivaldo

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557
DELLA LEGGE N.311/2004 TRA IL COMUNE DI MIGNANEGO E
L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE**

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre , tra :

IL COMUNE DI MIGNANEGO , rappresentato dalla Sig.ra GRONDONA Maria Grazia – Sindaco pro-tempore, nata a Mignanego (GE) il 08.03.1958 - (C.F./P.IVA Ente 00576500102), la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.____del_____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n.30 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che :

- ✓ tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola, è in corso di perfezionamento una *“Convenzione per la costituzione della Centrale Unificata di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori”*;
- ✓ in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, Ente individuato come capofila del rapporto convenzionale, l'Unione stessa e i Comuni associati, hanno ritenuto l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, lo strumento funzionale a garantire l'avvio del funzionamento della struttura organizzativa già costituita come Settore Centrale Unica di Committenza – Ufficio centrale della Centrale Unica di Committenza;

VISTO l'art.1 comma 557 della legge 311/2004 secondo cui *“ i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

PUR RILEVANDO che l'applicazione del citato art.1 comma 557, non necessiterebbe di alcun accordo convenzionale, in quanto non è instaurata alcuna prestazione univoca ripartita tra gli Enti, in quanto è instaurata una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'Ente di provenienza, per la quale occorre l'autorizzazione come disciplinata in particolare dall'articolo 53, commi 7 e seguenti, del d.lgs 165/2001;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. Il presente accordo, ha per oggetto l'autorizzazione come disciplinata in particolare dall'articolo 53, commi 7 e seguenti, del d.lgs 165/2001, di un dipendente in servizio presso il Comune di Mignanego.

2. L'accordo è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, di personale adeguato a supportare l'attività del Settore Centrale Unica di Committenza.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dall'applicazione dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 e dal vigente CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Con il presente accordo, l'Unione dei Comuni dello Scrivia individua nella dipendente Arch. Claudia Leoncini, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Mignanego, Cat. professionale D, posizione economica 2, professionalità adeguata per lo svolgimento delle funzioni di tecniche e amministrative presso il Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.
2. L'utilizzo del personale avviene sulla base del presente accordo, e in particolare a seguito dell'autorizzazione del Comune di Mignanego, come disciplinata dall'articolo 53, commi 7 e seguenti, del d.lgs 165/2001.

ART. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata dell'accordo e della relativa autorizzazione è fissata dall'1/1/2017 sino al 31/12/ 2017.
2. L'accordo potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni e l' Arch. Claudia Leoncini.

Art. 4 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

1. L' Arch. Claudia Leoncini Cat. D1 p.e. 2, potrà svolgere orario aggiuntivo, per un massimo di 8 ore settimanali, presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia, nel rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo settimanale presso il Comune di Mignanego, per il periodo 1/1/2017 sino al 31/12/2017.
2. L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art.3 del D. Lgs. n.66/2003 e s.m.i. fermo restando che presso il Comune di Mignanego dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali.
3. Dovrà essere garantito il periodo di riposo giornaliero e settimanale.
4. Il dipendente, presterà presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia un tempo di lavoro aggiuntivo dell'orario di lavoro del Comune di Ceranesi, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti dell'Unione medesima, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi Enti interessati.
5. Eventuali modifiche all'orario settimanale d'obbligo nel Comune di Mignanego, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio del Comune medesimo.

Art.5 - Gestione del personale convenzionato

1. La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Mignanego, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex - D.Lgs. n. 196/2003).
2. La contrattazione decentrata dell'Unione dei Comuni dello Scrivia potrà provvedere forme di incentivazione economica a favore del personale convenzionato secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999, utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004.
3. Eventuali prestazioni supplementari presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia verranno richieste e retribuite direttamente dal medesimo Ente, previa comunicazione al Comune di Mignanego.

Art. 6 – Rapporti finanziari

1. Per il servizio prestato a favore del l'Unione dei Comuni dello Scrivia, quali prestazioni aggiuntive del proprio orario di lavoro, all'Arch. Claudia Leoncini, spetterà il trattamento

economico previsto dal CCNL degli EE.LL per la cat.D1 – p.e. 2. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore.

2. Il trattamento economico per gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (*irap*) per l'attività resa a favore dell'Unione dei Comuni dello Scrivia , saranno corrisposti e versati direttamente dall'Unione stessa. La spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico esclusivo dell'Unione dei Comuni dello Scrivia .

3. Restano inoltre a carico dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, eventuali rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per recarsi dal Comune di Mignanego agli uffici dell'Unione dei Comuni dello Scrivia , che provvederà altresì alla liquidazione delle spettanze al dipendente.

ART. 7 – Risoluzione

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Mignanego
IL SINDACO
(Maria Grazia Grondona)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia
IL PRESIDENTE
(Ing.Loris Maieron)

Per accettazione
Arch. Claudia Leoncini